

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 31 dicembre 2006 scade la convenzione di Segreteria tra il Comune di Cattolica (Rn) ed il Comune di Civitella di Romagna (Fc), costituita, da ultimo, con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 50 in data 19.10.2005 e n. 52 in data 24.11.2005;

- Che all'art. 3 "decorrenza e durata" di tale convenzione si prevedeva, tra le altre cose, che "lo scioglimento anticipato potrà essere concordemente deliberato dal Consigli Comunali degli Enti convenzionati":

Premesso quanto sopra;

Precisato che il Comune di Cattolica intende perseguire l'obiettivo di una gestione convenzionata con altro Comune e, più precisamente, con il Comune di Morciano di Romagna, implementando le forme di collaborazione a tutt'oggi in essere, dal momento che, dal 1 gennaio 2006, è stata avviata, tra i due Enti, una prima sperimentazione per la gestione convenzionata di alcuni Uffici del Servizio di Polizia Municipale;

Considerato che i due Enti hanno manifestato la volontà di attivare forme di collaborazione più ampie rispetto a quelle già in essere e che, quindi, tale estensione può riguardare la Segreteria Comunale secondo un disegno di miglioramento dei Servizi, con conseguenti "Economie di Scala" che consentano, a fronte di una maggiore offerta all'utenza, alle Amministrazioni interessate, risparmi di risorse finanziarie;

Dato atto che le gestioni di servizi in convenzione rientrano nella libera determinazione di governo delle Amministrazioni, che vi debbono provvedere con gli strumenti giuridici previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed, in particolare dal capo V "Forme associate", fermo restando che non ci sono limitazioni di sorta all'esercizio di tale potere, da parte degli Enti Locali interessati;

Dato atto, inoltre, che :

- L'art. 98, comma 3 del D.L.gs, n. 267/2000, e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità, per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia per i Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare, tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

- L'art. 30 del suddetto D.P.R. n. 465/1997 disciplina, in generale, le convenzioni tra Enti Locali e non pone limiti relativamente alla loro approvazione (TAR Calabria - Catanzaro - ord. n. 171 in data 18.03.2005; TAR Veneto ord. n. 245/2005 e n. 397/2005; C.d.S sezione 4 ord. 4111/2004; TAR Lombardia ord. n. 2110/2005; da ultimo TAR Piemonte sent. 2739 in data 05.07.2006);

- I Comuni di Cattolica e Morciano di Romagna sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia (Emilia Romagna);

- Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 465/1997 il Comune di Cattolica è un Ente classificato di classe 1 B ed il Comune di Morciano di Romagna di classe 2 , classificazione attribuita ai sensi del D.P.R. n. 749/1972 che aveva modificato la precedente legge n. 604/1962;

- Nella normativa vigente in materia non si rinviene alcuna disposizione che limiti o condizioni la possibilità di cooperazione tra Enti Locali, in merito all'esercizio delle Segreterie Comunali, in relazione alla fascia di appartenenza e, quindi, alla consistenza demografica dei singoli Comuni (a differenza di quanto avveniva nell'ordinamento precedente, ove l'art. 18 del D.P.R. n. 749/1972 prevedeva la facoltà dei Comuni appartenenti alla 3 classe di consorziarsi, se compresi nella stessa provincia, per l'esercizio dell'Ufficio di

Segreteria, così implicitamente escludendo tale possibilità nei confronti dei Comuni che non rientrassero nelle suindicate classi demografiche - TAR Piemonte, sent. 2739 in data 05.07.2006);

- L'Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, con atto del C.d.A. n. 127 in data 29 settembre 2005, ha revocato la precedente Deliberazione n. 46 in data 12 aprile 2005 con la quale erano stati stabiliti i criteri ed i limiti per la costituzione di "convenzioni di Segreteria";

- Per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale occorre che i due Enti approvino una apposita convenzione ex art. 30 del citato D.Lgs n. 267/2000;

Riscontrato che il Comune di Morciano di Romagna, di classe 2, ha come Segretario Titolare, dal 15 maggio 1998, senza soluzione di continuità, la dottoressa Renzi Antonietta, che risulta iscritta alla fascia professionale A di cui all'art. 31, comma 1, lett. c. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001;

Accertato che la convenzione di segreteria che si andrà a costituire tra il Comune di Cattolica ed il Comune di Morciano di Romagna non comporta il collocamento in disponibilità di alcun Segretario, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 17 in data 5 febbraio 2003, in quanto la sede di Cattolica, dalla data del 1 gennaio 2007, sarà vacante;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Visto il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Viste le Deliberazioni dell'Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;

Preso atto della relazione del Sindaco e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel verbale della seduta;

Visto l'emendamento, proposto dal Consigliere Cimino, all'art. 5 della Convenzione con la sostituzione della parola "integralmente" con "pro-quota";

Preso atto dell'esito della votazione sull'emendamento con voti favorevoli n. 17, espressi in forma palese dalla maggioranza più i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, il consigliere Cimino di F.I., il consigliere Bulletti di P.C.A.C. e il consigliere Carli di A.N., essendosi astenuto il consigliere Tonti di R.C.;

Ritenuto di procedere all'approvazione del punto all'o.d.g. nel testo emendato;

Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese dalla maggioranza più i consiglieri Ercoles ed Antonioli della Coalizione Arcobaleno, contrari n. 3 (i consiglieri Tonti di R.C., Bulletti di P.C.A.C., e Cimino di F.I.);

DELIBERA

- Di approvare l'allegato testo della convenzione emendato per l'esercizio associato della funzione di Segreteria tra i Comuni di Cattolica e Morciano di Romagna;
- Di trasmettere la convenzione al Consiglio Nazionale dell'Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, con sede a Roma, per i provvedimenti di competenza;
- Di demandare al Sindaco del Comune capofila gli adempimenti derivanti e conseguenti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese dalla maggioranza più i consiglieri Ercoles ed Antonioli della Coalizione Arcobaleno, contrari n. 3 (i consiglieri Tonti di R.C., Bulletti di P.C.A.C., e Cimino di F.I.);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

=====

=====